



ISTITUTO COMPRENSIVO 18
"VERONETTA - PORTO"

c/o Scuola secondaria I grado Aosta via G.Trezza, 13 - 37129 Verona - tel. 0458002922 - C.F. 93185600231
cod. mecc. VRIC88900P e-mail vrlic88900p@istruzione.it pec vrlic88900p@pec.istruzione.it- sito web <http://www.ic18vr.edu.it/>

Prot. n. vedi segnatura
Circolare n. 112

Ai Docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Alle Famiglie

Al DSGA

Al Sito WEB

Oggetto: Decreto-Legge n. 5/2022 e altre disposizioni contenenti misure in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Il 2 febbraio 2022., il Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha approvato un dispositivo che introduce – tramite il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 - nel nostro ordinamento giuridico nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato; in caso di utilizzo di test antigenici autosomministrati l'esito negativo andrà attestato tramite autocertificazione) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato; in caso di utilizzo di test antigenici autosomministrati l'esito negativo andrà attestato tramite autocertificazione) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2



(sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, che può essere controllata tramite App mobile Verifica C19. **Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.**

Scuola secondaria di I e II grado

Con un caso di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2.

Con due o più casi di positività nella stessa classe **i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2.** Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, che può essere controllata tramite App mobile Verifica C19. **Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.**

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il **regime sanitario dell'autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), **altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un **tampone negativo**. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Tamponi autosomministrati

Questi tamponi possono essere usati per scuole dell'infanzia e scuole primarie. Anche questi tamponi sono validi in caso di sintomi come quelli antigenici e molecolari. Se il risultato è negativo basta l'autocertificazione per tornare in classe. **Il tampone autosomministrato non può essere utilizzato per uscire dalla quarantena in caso di soggetti non vaccinati o non guariti o con ciclo primario/guarigione superiore ai 120gg.**

Calcolo del numero dei casi

- Nella fascia 0-6 e nella scuola primaria si applica la DDI da remoto quando il quinto caso di positività appare entro cinque giorni dall'ultimo;
- nella fascia correlata alle scuole superiori di primo e secondo grado si applica la DDI da remoto quando il secondo caso di positività appare entro cinque giorni dall'ultimo.

Ai fini del calcolo dei casi positivi, **non** si considera il personale scolastico ed educativo.

Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. *soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e*



2. *soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,* si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti *asintomatici* che:

- *abbiano ricevuto la dose booster, oppure*
- *abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure*
- *siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure*
- *siano guariti dopo il completamento del ciclo primario*

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Nota Regione Veneto n. 52765 del 4 febbraio 2022

Per quanto riguarda i test di autosorveglianza e di fine quarantena si illustrano nella seguente tabella le casistiche e le modalità di effettuazione.

	Indicazioni	Modalità
Test di Autosorveglianza	<i>In assenza di sintomi</i> il test può essere eseguito su base volontaria e non è obbligatorio per il termine dell'autosorveglianza. <i>In presenza di sintomi</i> è fatto comunque, <i>obbligo di effettuare un test.</i>	Gratuitamente rivolgendosi al proprio Medico Curante (MMG/PLS) <i>In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.</i> Il test positivo deve comunque essere confermato da un test effettuato in una struttura sanitaria da un operatore.
Test di fine quarantena	Test <i>obbligatorio per il termine della quarantena effettuato a partire dal 5° giorno.</i> Il rientro in presenza è subordinato alla sola dimostrazione di avere effettuato un <i>test antigenico rapido o molecolare con esito negativo</i> , anche in centri privati a ciò abilitati.	Gratuitamente: - Prenotando presso i Punti Tampone delle Aziende Sanitarie con le modalità in essere. - Prenotando presso una Farmacia aderente e presentando la Comunicazione della Scuola o dell'Azienda Sanitaria. - Rivolgendosi al Medico Curante Sono comunque considerati validi anche i test effettuati a



ISTITUTO COMPRENSIVO 18
"VERONETTA - PORTO"

c/o Scuola secondaria I grado Aosta via G.Trezza, 13 - 37129 Verona - tel. 0458002922 - C.F. 93185600231
cod. mecc. VRIC88900P e-mail vrlic88900p@istruzione.it pec vrlic88900p@pec.istruzione.it- sito web <http://www.ic18vr.edu.it/>

		pagamento presso centri privati a ciò abilitati.
--	--	--

ATTENZIONE

Si comunica che, in base al decreto legge n. 5/2022, **da lunedì 7 febbraio verranno applicate le nuove disposizioni** per la gestione dei casi di positività riscontrati in ambito scolastico.

Le disposizioni sopra riportate **sostituiscono le precedenti finora applicate anche per le classi in cui sono in corso provvedimenti di isolamento/sorveglianza.**

In attesa della provvigione ministeriale, si pregano le famiglie delle classi della scuola primaria e secondaria eventualmente interessate dall'autosorveglianza nei prossimi giorni di procurare ai propri figli le mascherine FFP2.

Si ringrazia per la collaborazione.

Si allegano

- nota Regione Veneto 52765 del 4 febbraio 2022
- circolare USRVeneto del 4 febbraio 2022
- Schema indicazioni relative alla gestione dei contatti scolastici secondo quanto previsto dal D.L. 5 febbraio 2022
- Vademecum MI Gestione emergenza Covid

Verona, 5 febbraio 2022

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Nencioni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)